

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1955

(16^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, concernente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali »
(874) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139
AZARA	139
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	132, 133, 136, 139
PAPALIA	132, 133, 138
PIOLA	136, 138, 139
SPALLINO	133, 134, 135, 136, 138, 139
ZELIOLI LANZINI	132

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Marsico, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Pannullo, Papalia, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, concernente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali » (874).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, concernente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Farò io stesso una breve relazione.

Il disegno di legge in esame, sotto un'apparenza piuttosto modesta, introduce delle disposizioni di notevole importanza. Premetto che il decreto legislativo che si intende modificare non riguardava — è opportuno tenerlo presente — nè la professione forense, nè la professione sanitaria, che sono regolate da disposizioni speciali e non sono interessate perciò alle modificazioni proposte. Le norme contenute in quel decreto legislativo riguardavano particolarmente il sistema di elezione degli organi collegiali delle professioni, ed il presente disegno di legge, in sostanza, tende a modificare tali norme, ma nel modificarle introduce alcune disposizioni di particolare rilievo. Le esamineremo occupandoci dei singoli articoli in cui sono contenute.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame

degli articoli del disegno di legge, di cui d'ora in poi si fa lettura:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 1.* — Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di attuario, di agronomo, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, numero 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Gli Ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica ».

Nel primo comma si conferma quasi completamente il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo del 1944. Si aggiunge poi un capoverso: « Gli Ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica ».

A prescindere dalla questione di merito, mi sembra che, dal punto di vista del sistema, una disposizione di tale importanza, la quale non riguarda soltanto la devoluzione al Consiglio dell'Ordine o Collegio delle funzioni relative alla custodia dell'albo e di quelle disciplinari, ma riguarda quella che è la struttura degli Ordini e dei Collegi, non sia opportuno introdurla sotto forma di capoverso a questo articolo. Se si vuole conferire agli Ordini e ai Collegi professionali la personalità giuridica pubblica, mi sembrerebbe opportuno conferirla con una disposizione autonoma, data l'importanza della norma.

La relazione ministeriale ricorda che in sostanza si è sulla via di un riordinamento generale, per il riconoscimento agli Ordini e ai Collegi della personalità giuridica. Ma una disposizione di questo genere, inserita nella presente legge, si applicherebbe soltanto a ta-

lune professioni: quelle di ingegnere, architetto, chimico, attuario, agronomo, geometra, perito agrario e perito industriale, e inoltre, in forza all'articolo 12, quelle di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale.

Resterebbero fuori da questo ordinamento due professioni importantissime: la professione forense e le professioni sanitarie in genere (medici, veterinari, ostetriche, ecc.).

Ora, a me sembra che questa sia una grave lacuna, e per questo esprimo i miei dubbi sull'opportunità della disposizione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Quanto ha detto l'onorevole Presidente è esattissimo ed io non ho nulla da obiettare sul suo suggerimento di staccare il capoverso dell'articolo 1 e di farne un articolo a parte.

PAPALIA. Si potrebbe stabilire che gli Ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica con una legge autonoma di un solo articolo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Forse questa sarebbe la soluzione più logica.

PRESIDENTE, *relatore.* In base a tali osservazioni, l'articolo 1 dovrebbe essere soppresso.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale a cui ci riferiamo, è assorbito dall'articolo 5 del presente disegno di legge. Per questo se ne propone l'abrogazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Si entra, con il presente articolo, in un gruppo di disposizioni che riguardano le modalità di elezione. Accade quasi sempre, salvo casi eccezionali, che le elezioni dei Consigli professionali non destino grande interesse e che in esse si verifichi una scarsissima partecipazione di votanti.

Questo è il motivo per cui, in luogo del sistema precedente, in base al quale si stabiliva che l'elezione potesse avvenire soltanto con l'intervento di un certo numero di iscritti, e si prevedeva una seconda convocazione per la quale era ugualmente richiesto l'intervento di un minimo dei votanti, si propone un nuovo sistema, per cui l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sostanza, non si cerca altro che di facilitare la nomina dei componenti dei Consigli professionali nei casi in cui vi sia questo disinteresse della classe.

Faccio altresì presente alla Commissione, per illustrare tutte le innovazioni contenute nell'articolo 3, che nella parte finale del primo comma si dispone che i sospesi dall'esercizio della professione siano esclusi dall'invito a par-

tecipare all'assemblea per la elezione del Consiglio.

SPALLINO. Il termine di quindici giorni per la convocazione dell'assemblea mi sembra eccessivamente breve, come pure quello di dieci giorni per l'avviso della convocazione.

Riterrei che tali termini dovessero essere ampliati, se vogliamo veramente che gli interessati siano avvertiti e possano intervenire. Propongo dunque che il termine di quindici giorni sia elevato a venti giorni, e quello di dieci giorni sia elevato a quindici.

Sull'ultimo comma poi, nel quale è detto che « l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti », io non sono d'accordo: a mio parere, si deve stabilire un minimo di votanti.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La decisione dipenderà dal criterio del presidente dell'assemblea: se egli riterrà che non sia possibile procedere all'elezione, potrà rinviarla ad altro giorno. L'assenteismo tattiliario deve avere un significato, ed in tal caso il presidente si deve regolare in conseguenza.

SPALLINO. Ma non dobbiamo dimenticare, come diceva giustamente l'onorevole Presidente, il disinteresse delle categorie. Io ritengo che qualsiasi rappresentanza debba avere una certa base, sia pure modesta. Perciò penso che sia meglio prevedere la possibilità di due convocazioni, e stabilire che solo nella seconda si possa prescindere dal numero degli intervenuti.

PRESIDENTE, *relatore*. Effettivamente la esperienza dimostra che per talune categorie, ad esempio chimici, attuari, agronomi, non affluisce alle urne neanche un quarto degli iscritti; se noi dunque stabiliamo una percentuale minima di votanti, che certamente non potrebbe essere inferiore ad un quarto, praticamente ciò implica che resterà in funzione il vecchio Consiglio, perchè sarà ben difficile raggiungere il *quorum* dei votanti.

PAPALIA. Concordo col parere del collega Spallino: è opportuno stabilire due convoca-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)16^a SEDUTA (26 gennaio 1955)

zioni e che solo nella seconda gli intervenuti possono votare qualunque sia il loro numero.

SPALLINO. Una disposizione di questo genere è contenuta nel Codice civile, nelle norme riguardanti le società.

PRESIDENTE, *relatore*. La proposta del senatore Spallino potrebbe essere tradotta nel seguente emendamento formale: sostituire l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente: « L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Inoltre, un altro emendamento dovrebbe essere apportato al precedente comma, di cui l'ultima parte dovrebbe essere così modificata: « stabiliscono il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Spallino, tendente ad elevare, nel primo comma dell'articolo 3 il termine di quindici giorni a venti giorni e il termine di dieci giorni a quindici giorni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, di cui ho già fatto menzione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del

seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera.

L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

Con questo articolo si introduce la votazione per lettera, che esiste già per altri organi professionali. Il sistema è regolato in modo da assicurare le dovute garanzie relative alla segretezza del voto.

Propongo di approvare l'articolo in esame, anche perchè, in sostanza, si raggiunge in questo modo una più agevole partecipazione degli iscritti all'esercizio del diritto di voto.

SPALLINO. Propongo una modificazione del tutto formale al presente articolo. Non è felice l'espressione: « la chiude in una busta immediatamente », e propongo di sostituirla

con la seguente: « la chiude immediatamente in una busta ».

PRESIDENTE, *relatore*. Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Spallino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Mette ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; quindi comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale l'avvenuta proclamazione.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età ».

Il presente articolo contiene le modalità della votazione, senza importanti innovazioni, come la Commissione ha potuto rendersi conto.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Tra gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-bis. — Alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio che sono venuti a mancare entro l'anno

per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio ».

Questo articolo è nuovo, e prevede che eventuali elezioni suppletive si tengano entro il primo bimestre dell'anno successivo, anziché immediatamente.

SPALLINO. Non sono d'accordo con la prima parte dell'articolo in esame, perchè ritengo che sarebbe opportuno adottare lo stesso sistema che è in uso per le elezioni politiche e amministrative: in tali elezioni avviene che colui il quale segue immediatamente in graduatoria l'eletto che è venuto a mancare per morte o per dimissioni, subentra nel posto.

Qui invece si vuole stabilire una elezione parziale entro i primi due mesi dell'anno successivo.

Ora, l'altro sistema mi sembra non solo più giusto, ma più in armonia con l'insieme della legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Senza dubbio il ritardo nelle elezioni suppletive non è ammissibile, perchè, date le funzioni disciplinari attribuite ai Consigli, è necessario che tali organi siano sempre al completo.

Il senatore Spallino propone che, per l'integrazione del Consiglio dell'Ordine o del Collegio, si segua, in sostanza, la stessa norma prevista dall'articolo 8 del disegno di legge in esame per quanto riguarda l'integrazione del Consiglio nazionale. Egli propone cioè che, in caso di vacanza di componenti del Consiglio, per il periodo che intercorre tra la vacanza e le nuove elezioni, si chiamino i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo quelli eletti, senza procedere ad elezioni parziali.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)16^a SEDUTA (26 gennaio 1955)

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono perfettamente d'accordo con l'osservazione fatta dal Presidente, nel senso che, dovendo questi Consigli funzionare anche in materia disciplinare, è necessario che siano completi. Non sarei pertanto contrario all'eliminazione del termine, che potrebbe risultare eccessivamente lungo in quanto, se taluni componenti del Consiglio sono venuti a mancare ai primi di un anno, si dovrebbe attendere l'anno successivo per sostituirli.

Si potrebbe quindi opportunamente abolire il termine e disporre che la nuova elezione sia immediata.

Non sono invece d'accordo con la proposta del senatore Spallino perchè gli orientamenti e le scelte di una categoria possono mutare sensibilmente col trascorrere del tempo; coloro che vengono immediatamente dopo gli eletti e che dovrebbero sostituirli potrebbero non essere più di gradimento della classe o trovarsi a riscuotere minore simpatia in confronto di altri.

Ben diversa è la sostituzione in campo politico ed amministrativo dalla sostituzione nel Consiglio di un Ordine o Collegio professionale, e non si può adottare indifferentemente lo stesso sistema nell'uno e nell'altro caso. Pertanto, se il senatore Spallino consente nell'osservazione da me fatta, si potrebbe sopprimere soltanto il termine « entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze ».

SPALLINO. Io sono di diverso avviso, pur sottomettendomi, naturalmente, al pensiero della Commissione.

Intanto, non avviene molto facilmente che si debba provvedere a un grande numero di sostituzioni; ed inoltre non vedo perchè in questo articolo e nell'articolo 8 si debbano prevedere due metodi diversi di sostituzione: o si riproduce nell'articolo 8 la norma in esame, oppure dobbiamo adottare anche in questo articolo 6 la disposizione contenuta nell'articolo 8; e ciò mi sembra più giusto, in quanto risponde a giustizia il fatto che chi ha ottenuto il maggior numero di voti nell'assemblea in cui si sono svolte le elezioni precedenti subentra, come avviene normalmente, all'eletto che è venuto a mancare.

PIOLA. Io sono d'accordo con il criterio esposto dall'onorevole Guardasigilli, ossia che non è possibile applicare nelle elezioni dei Consigli professionali norme analoghe a quelle stabilite per le elezioni dei corpi politici. Ma non vedo perchè questo principio debba valere soltanto per il Consiglio dell'Ordine o Collegio e non per il Consiglio nazionale: ci sarebbero due pesi e due misure. Tenuto fermo dunque il principio — salvo il parere della Commissione — che sia necessaria l'elezione suppletiva da farsi nel più breve tempo possibile, io estenderei la norma dell'articolo 5-*bis* del decreto luogotenenziale all'articolo 11-*bis*, inversamente a quanto, per lo stesso criterio di uniformità, vorrebbe fare il senatore Spallino.

PAPALIA. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Piola.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Spallino, insiste nel suo emendamento?

SPALLINO. Non insisto. Propongo però che, sopprimendo il termine per le elezioni suppletive, si introduca la parola « immediatamente », per evitare ogni possibile ritardo.

PIOLA. Vorrei fare un'altra osservazione: mentre all'articolo 6 si specifica che i componenti del Consiglio possono essere venuti a mancare « per morte, dimissioni o per altre cause », all'articolo 8 invece è detto semplicemente: « che sono venuti a mancare per qualsiasi causa ». Pertanto, in base allo stesso criterio di uniformità, sarebbe opportuno adottare per i due articoli una medesima formulazione. « Per qualsiasi causa » è una dizione che potrebbe essere approvata anche per quanto riguarda l'articolo in esame.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 6 potrebbe dunque essere modificato nel senso di sostituire alle parole « per morte, dimissioni o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze » le altre: « per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il testo dell'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito come segue:

« Art. 11, commi terzo, quarto e quinto. — Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando le generalità complete o l'indirizzo del candidato designato, nonchè la data e il luogo della sua iscrizione nell'albo, ed inoltre il numero degli iscritti nell'albo stesso, ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è composta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da due professionisti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un magistrato dello stesso ufficio delle libere professioni, coadiuvato da un cancelliere di detto ufficio.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla Segreteria del Consiglio nazionale ».

Il presente articolo introduce una modificazione relativa al modo in cui si concludono le operazioni riguardanti la proclamazione dei componenti i Consigli nazionali. Vi è attualmente una Commissione composta di elementi del Ministero e di 5 professionisti; tale ordinamento è completamente diverso da quello relativo al Consiglio nazionale forense.

Ora, trattandosi di una Commissione che deve esclusivamente prendere atto dei risultati comunicati, lasciare 5 rappresentanti della

classe tra i componenti del seggio mi sembra assolutamente fuori luogo, essendo, tra l'altro, la Commissione completamente disinteressata e presieduta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato.

Propongo quindi senz'altro di accettare la semplificazione che viene proposta.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Tra gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 11-bis. — A sostituire i componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dallo stesso Consiglio i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti.

In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire.

I componenti nominati a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale ».

Tale articolo, secondo il parere già espresso dalla Commissione, deve essere coordinato con l'articolo 6. Potrebbe essere dunque modificato nel senso di sostituire alle parole: « sono chiamati dallo stesso Consiglio i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire », le altre: « si provvede immediatamente con elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo che ho ora comunicato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

I commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono abrogati.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Tra gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 16-bis. — Per la riscossione della tassa annuale e del contributo, rispettivamente previsti dagli articoli 7, comma secondo, e 14, comma secondo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti.

L'esattore versa la tassa ed il contributo direttamente agli Ordini o Collegi, i quali provvedono a rimettere al rispettivo Consiglio nazionale l'importo del contributo spettantegli.

L'iscritto che non regolarizza la sua posizione, dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento della tassa e del contributo indicati nel primo comma, è cancellato dall'albo ».

Nel presente articolo si introducono importanti innovazioni: anzitutto quella di applicare, per la riscossione delle tasse annuali e dei contributi, la norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e in secondo luogo quella di stabilire che l'esattore debba procedere a tutti gli atti esecutivi, con l'obbligo di compierli, ed anche con l'interesse di svolgere tutti questi atti dato che, in caso diverso, l'esattore risponde del non riscosso per riscosso.

Si può arrivare pertanto al pignoramento della casa per chi è proprietario di alloggio, e via dicendo.

Questo articolo mi sembra molto grave, anche tenendo conto del fatto che vi sono dei casi

nei quali i Consigli degli Ordini, praticamente, sono costretti ad intervenire per pagare l'iscrizione di alcuni membri. Il principio che si vorrebbe stabilire con la disposizione in esame è dettato dallo stato di necessità in cui si trovano i grossi Collegi; però, ripeto, mi sembra che sia particolarmente grave inserire in questo campo il procedimento della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Vorrei conoscere il pensiero della Commissione in proposito.

PIOLA. Sono anch'io del parere che applicare a questo riguardo le norme stabilite per la riscossione dei tributi non sia conveniente.

Io manterrei dell'articolo 10 soltanto l'ultimo capoverso, salva qualche modificazione di forma: mi sembra che stabilire che l'iscritto il quale non regolarizza la sua posizione debba essere cancellato dall'Albo, sia già una sanzione sufficiente.

PAPALIA. Non sono d'accordo su quest'ultima osservazione del senatore Piola, in quanto la morosità può dipendere anche da impossibilità di pagare, e in questo caso non mi pare gloriosa azione cancellare dall'albo il professionista sfortunato. Bisognerebbe quindi distinguere tra chi non paga perchè non vuole accettare l'ordinamento stabilito e chi non paga perchè si trova nella materiale impossibilità di pagare.

ZELIOLI LANZINI. Si potrebbe dire, anzichè: « è cancellato dall'Albo », « può essere cancellato dall'Albo ».

SPALLINO. Io sono per la soppressione dell'intero articolo 10; per quanto concerne i primi due commi, non solo per le ragioni esposte dai colleghi intervenuti, ma anche per altri motivi sui quali non è ora il caso di soffermarci; per quanto concerne l'ultimo comma, perchè la sanzione che vi è contenuta mi sembra eccessiva.

Effettivamente con l'espressione « può essere cancellato » si rimediarebbe a molte situazioni. Ma la realtà è questa: quando un professionista ha la possibilità di pagare la sua tassa, è giusto che la paghi; ma se uno non ne ha la possibilità, o interviene il Consiglio dell'Or-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)16^a SEDUTA (26 gennaio 1955)

dine, oppure costui si trova in tale stato di infelicità, che egli stesso non si cura di essere o non essere cancellato dall'albo. Non vedo quindi perchè si debba arrivare ad una sanzione così vessatoria e così antipatica in una norma di legge.

PIOLA. Certamente, fra la cancellazione facoltativa dall'albo e quella obbligatoria, è preferibile la seconda, perchè la prima darebbe luogo a diversità di metodi verso l'uno o l'altro iscritto, per cui la cancellazione dall'albo di alcuni potrebbe essere ritenuta quasi una sopraffazione.

AZARA. Io credo opportuno che provvedimenti di questo genere o si adottino in modo che possano applicarsi davvero, oppure non si adottino affatto. Quindi, se riteniamo che non sia opportuno stabilire una norma come questa, sopprimiamola senz'altro; se invece vogliamo sancire una norma che dia un certo rigore all'obbligo che tutti gli iscritti hanno di compiere il loro dovere, allora manteniamo la disposizione in esame, ma quale essa è, senza la parola « può », che verrebbe a svuotare completamente la norma del suo contenuto sanzionatorio.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La disposizione dell'articolo 10 è stata dettata dal principio stabilito in quel capoverso dell'articolo 1 che noi abbiamo creduto più opportuno far oggetto di una legge a parte: « Gli Ordini e i Collegi hanno personalità giuridica pubblica ».

Perciò, seguendo l'invito della Commissione, il Guardasigilli proporrà prossimamente una legge di carattere generale, che stabilisca la personalità giuridica degli Ordini e dei Collegi; ora, l'articolo 10 dell'attuale disegno di legge avrebbe senz'altro, a mio parere, diritto di cittadinanza nell'altro provvedimento. Del resto, la Commissione deve tener presente che il concetto ispiratore del presente disegno di legge è stato proprio quello di dare ascolto alle richieste degli Ordini che non avevano ancora la personalità giuridica.

Accetto pertanto la soppressione dell'articolo 10, in questa sede.

SPALLINO. Sono favorevole al concetto dell'onorevole Guardasigilli: la materia sarà disciplinata nel disegno di legge che egli si propone di presentare al più presto.

PRESIDENTE, *relatore*. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 11.

Tra gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 25-bis. — I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Vorrei far presente che si intende, con tale articolo, uniformare le tariffe professionali delle categorie di cui ci occupiamo a quelle delle altre professioni. Tuttavia nel testo che ci è proposto si parla di criteri e non di tariffe, e non si stabilisce a chi spetti la determinazione delle tariffe stesse. Mi sembrerebbe più opportuno, anche per conformarsi al concetto espresso nella relazione ministeriale, che le parole: « I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese » fossero sostituite dalle altre: « Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo suddetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

La professione di dottore commercialista nonchè quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate rispettivamente dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, e dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068.

Per la riscossione delle tasse annuali e dei contributi, previsti rispettivamente dagli articoli 10, lettera *m*) e 25, lettera *f*) del decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, nonchè dagli articoli 10, lettera *m*) e 25, lettera *f*) del decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068, si applicano le disposizioni introdotte in materia dalla presente legge.

Col primo comma del presente articolo si dispone che le attuali norme non si applicano alle professioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, perchè tali professioni sono disciplinate dai rispettivi nuovi ordinamenti.

Col capoverso si estende agli organismi di quelle due categorie professionali il sistema di riscossione tributaria adottato con l'articolo 10; avendo noi soppresso l'articolo 10, debbo proporre anche la soppressione di questo secondo comma.

Metto in votazione anzitutto il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti ora la soppressione del secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

A seguito della soppressione di due articoli, dev'essere modificata naturalmente la numerazione degli articoli approvati.

Il testo definitivo risulta il seguente:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei venti giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 4.* — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera.

L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude immediatamente in una busta. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente :

« Art. 5. — Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; quindi comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale l'avvenuta proclamazione.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età ».

Art. 5.

Tra gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo :

« Art. 5-bis. — Alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio che sono venuti a mancare entro l'anno per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito come segue :

« Art. 11, commi terzo, quarto e quinto. — Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando le generalità complete e l'indirizzo del candidato designato, nonchè la data e il luogo della sua iscrizione nell'albo, ed inoltre il numero degli iscritti nell'albo stesso, ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è composta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da due professionisti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un magistrato dello stesso ufficio delle libere professioni, coadiuvato da un cancelliere di detto ufficio.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla Segreteria del Consiglio nazionale ».

Art. 7.

Tra gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 11-bis. — A sostituire i componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire.

I componenti nominati a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale ».

Art. 8.

I commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono abrogati.

Art. 9.

Tra gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 25-bis. — Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione

delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Art. 10.

La professione di dottore commercialista nonchè quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate rispettivamente dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, e dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068.

Lo metto in votazione nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari